



PARERE MOTIVATO

n. 79 del 15 Aprile 2021

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli Interventi n. 2 del Comune di Bolzano Vicentino (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA);



- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 15 aprile 2021 come da nota di convocazione in data 14 aprile 2021 prot. n.170785;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Bolzano Vicentino con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 543955 del 22.12.2020, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli Interventi n. 2;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.3026 del 22.02.21 acquisito al prot. reg. al n.81912 del 22.02.21 del Consorzio di Bonifica Brenta;
- Parere n.31366 del 24.02.21 acquisito al prot. reg. al n.86955 del 24.02.21 del Comune di Vicenza;
- Parere n.21031 del 24.02.21 acquisito al prot. reg. al n.87262 del 24.02.21 dell'ULSS8;
- Parere n.18493 dell'1.03.21 acquisito al prot. reg. al n.95334 dell'1.03.21 di ARPAV;
- Parere n.2236 dell'8.03.21 acquisito al prot. reg. al n.108035 dell'8.03.21 del Comune di Quinto Vicentino;
- Parere n.1604 del 15.02.21 acquisito al prot. reg. al n.119778 del 15.03.21 dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
- Parere n.4228 del 24.03.21 acquisito al prot. reg. al n.133720 del 24.03.21 di Viacqua,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 75/2021 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE oggetto della verifica di assoggettabilità è il Piano degli Interventi n. 2 del Comune di Bolzano Vicentino, adottato dall'Amministrazione comunale con DCC n. 21 del 25.08.2020, che non prevede nuove aree di espansione e nuova edificazione aggiuntiva;

DATO ATTO CHE le modifiche apportate dal Piano degli Interventi n. 2 sono riconducibili ad una ricognizione della decadenza di previsioni urbanistiche per ambiti soggetti ad espansione – proroga dei termini ai sensi del comma 7 bis art. 18 L.R. 11/2004; a degli adeguamenti cartografici finalizzati a recepire le varianti al Piano e a sistemazione dei refusi cartografici, ed infine, ad un



aggiornamento dell'apparato normativo in funzione delle mutate disposizioni normative sovraordinate, nonché per l'approvazione del regolamento edilizio tipo RET;

PRESO ATTO CHE, nello specifico, le modifiche puntuali introdotte con la variante in esame riguardano la conferma di un ambito soggetto a P.U.A. individuato nell' "*Area n. 1 - Proroga delle previsioni urbanistiche per la ZTO C2/1 - Via Crosara*"; la rimodulazione di un'area a standard al fine di recepire un progetto pubblico che interessa l' "*Area n. 2 - Rimodulazione area a servizi - Via Strasilia*" e la rimodulazione dell'area C2/31 senza modificarne la superficie che afferisce l' "*Area n. 3 - Lieve correzione cartografica - Località Ospedaletto, Via Palladio*";

ATTESO CHE con la variante al Piano degli Interventi n. 2, non viene apportata alcuna modifica della superficie della ZTO;

PRESO ATTO CHE nella documentazione fornita, sono state descritte le diverse matrici ambientali e proposta una valutazione dello stato dell'ambiente del territorio comunale di Bolzano Vicentino. Con riferimento alla valutazione effettuata, è emerso, per l'area n. 2, che in fase di cantiere i principali fattori perturbativi, associati alla realizzazione delle opere di progetto, sono i fattori di alterazione tipici dei cantieri per la costruzione di edifici ed opere infrastrutturali, ovvero le emissioni sonore, le polveri, gli sversamenti accidentali, ecc. Tali fattori perturbativi sono comunque "temporanei" e possono essere tenuti sotto controllo mediante l'adozione di opportune misure e procedure in fase di cantiere;

DATO ATTO CHE per quanto dichiarato nel Rapporto Ambientale Preliminare le aree di trasformazione si inseriscono in contesti urbanizzati o periurbani, che non andranno ad interferire negativamente sulla componente "flora, fauna, biodiversità";

ESAMINATI i pareri resi dalle autorità ambientali consultate e, in particolare le puntuali indicazioni e raccomandazioni dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali che si dovranno considerare in fase di attuazione della variante;

DATO ATTO CHE nel Rapporto Ambientale preliminare è stata analizzata la coerenza con la pianificazione sovraordinata, non riscontrando elementi confliggenti o preclusivi;

ATTESO CHE, le analisi, le considerazioni e le valutazioni contenute nel Rapporto ambientale preliminare, seppur caratterizzate da una mancata chiarezza e da alcune incongruenze e/o carenze, hanno permesso, comunque, di esprimere un parere di sostenibilità ambientale sulla proposta in esame;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 15.04.2021, dalla quale emerge che "il Piano degli Interventi n. 2 del Comune di Bolzano Vicentino" non debba essere sottoposto a procedura di VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che in fase di attuazione, venga rispettato quanto indicato nella documentazione ambientale in atti e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, nonché gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 75/2021;



ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano degli Interventi n. 2 del Comune di Bolzano Vicentino in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che in fase di attuazione:

1. sia messo in atto quanto indicato nel Rapporto ambientale preliminare;
2. siano ottemperate le indicazioni / prescrizioni contenute nei pareri degli enti / autorità ambientali;
3. siano recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;



– e prescrivendo:

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis capaccinii*, *Myotis daubentonii*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*, *Tadarida teniotis*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di garantire, per i possibili interventi sulla viabilità, la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Bolzano Vicentino (VI), il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo



sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA

per

PO VAS Responsabilità Gestione Istruttorie
Arch. Tarciso Sanavia

Il presente parere si compone di 6 pagine